

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTICOLO 700 cpc
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ARTICOLO 151 cpc

Della sig.ra Quattrone Stefania, nata a Reggio Di Calabria il 01/09/1974 CODICE FISCALE QTTSFN74P41H224E rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*;
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA UFFICIO VI-AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA** Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi
 - **UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA – ATP DI REGGIO EMILIA** - via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia Codice fiscale: 80011950351.
 - **L'ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRANTE- GONZAGA” DI GUASTALLA (RE)**, VIA AFFO' 1, 42016 GUASTALLA (RE) C.F. 90000430356
- tutti nelle persone dei rispettivi Dirigenti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via Guido Reni 4 - 40125 Bologna (BO).

E NEI CONFRONTI

Di tutti i litisconsorti necessari, ovvero, tutti i docenti collocati nella medesima graduatoria GPS della Provincia di Reggio Calabria, di I e di II fascia, medesima classe di concorso che potrebbero subire pregiudizio dal presente ricorso.



IN FATTO

La docente ricorrente, sig.ra QUATTRONE STEFANIA, era inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza nella Provincia di Reggio Calabria, protocollo n. 7712022 del 30.05.2022 e, negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza nella Provincia di Reggio Calabria, protocollo n. 9500238 del 18.04.2023.

Orbene, ai fini del presente ricorso e della legittimità della domanda processuale è bene fin da subito osservare che in data 21 marzo 2023, con provvedimento n. 2396/VII.2 dell'Istituto D'Istruzione Superiore E. Fermi di Bagnara Calabria, venivano **convalidati i titoli e la domanda di inclusione nelle GPS della ricorrente (cfr. all.1)**.

Con il precisato atto, nella specie, il Dirigente così dichiarava: “*VISTO il controllo effettuato sulla documentazione presentata dal docente è corrispondente alle dichiarazioni contenute nella domanda presentata dallo stesso”.*

Invero, terminate le operazioni di composizione delle citate graduatorie la docente Quattrone è stata destinataria, prot. n. 12410 del 16.08.2023, di un contratto a tempo determinato, ai sensi art. 4, comma 7, del D.M. 119/2023 e art. 5, comma 5, D.L. 44/2023, in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” di Guastalla di Reggio Emilia.

Il rapporto di lavoro, si è svolto in modo del tutto sereno fino a quando, alla docente ricorrente, è stata notificato l'avvio di un procedimento di esclusione dalle GPS.

Ed infatti:

1. Con atto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico di riferimento, si comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di revoca della posizione della ricorrente dalle GPS, per presunte dichiarazioni mendaci, rese in sede di compilazione della domanda di inserimento in GPS (cfr. **all.2**).
2. Provvedimento, si noti bene, reso in assenza di **motivazione SUFFICIENTE** atteso che lo stesso fa laconico richiamo a presunte *dichiarazioni mendaci*, senza specificare la natura di tali dichiarazioni o, quantomeno, il contenuto atto a determinarne la mendacità.
3. La ricorrente in seguito di tale comunicazione, si è immediatamente recata negli Uffici di riferimento ed ha appreso, con grave stupore, che le presunte dichiarazioni mendaci, erano riferibili ad un procedimento penale, imputabile alla stessa, ma la cui pena risultava oramai sospesa come da sentenza che qui si allega, n. 3659/2023 (cfr. **all. 4**)
4. Per queste specifiche ragioni, la deducente consegnava al Dirigente i certificati del Casellario Giudiziale, dai quali, in modo del tutto lapalissiano si evidenziava che



durante il primo incarico di supplenza avvenuto dal 16/03/23 al 02/04/23, presso l'Istituto Fermi di Bagnara Calabria, vi era a carico della deducente il decreto di condanna penale (2014) (cfr. all. 2) per sostituzione di persona, successivamente risultato "NULLO" come da casellario al 29/05/23 (cfr. all. 3). In data 07/12/23 la deducente è stata condannata ad " Un Anno e Quattro mesi " pena sospesa”.

5. A tal fine è doveroso osservare, che: **A)** in relazione al certificato del Casellario giudiziale del 29/05/2023 nella banda dati del casellario risulta la posizione: *NULLA* (cfr. **all. 5**). La data di rilascio del certificato – 29/05/2023, si noti bene, è successiva alla presentazione della domanda da parte della ricorrente per l’Iscrizione nelle graduatorie scolastiche di interesse; ragione questa, allora, che elimina la presenza la paventata attribuzione delle cd. dichiarazioni false e mendaci alla deducente Quattrone, odierna ricorrente. **B)** In merito, poi, alla posizione relativa al certificato dei carichi pendenti (cfr. **all. 6**) si rileva che lo stesso certificato, richiama il procedimento penale, per il quale, appunto come indicato al punto n. 3 della presente digressione storica del fatto, la ricorrente ha ottenuto la sospensione della pena ex articolo 163 c.p.

6. Con il presente ricorso, pertanto, si impugna la comunicazione a mezzo della quale, le amministrazioni periferiche del MIM hanno determinato il depennamento della ricorrente dalle GPS, per la Provincia di competenza e, nella specie, il provvedimento con cui: *Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l’esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 9, dell’O.M. n. 112/2022, dell’aspirante docente Quattrone Stefania inserita nella I Fascia (elenchi aggiuntivi G.P.S.) su posto di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e per le classi di concorso A011, A012, A013, A022 delle graduatorie provinciali (II Fascia) e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valevoli per il biennio 2022/24* (cfr. **all. 2**), oltre risoluzione unilaterale (cfr. **all. 11**).

7. A ciò si aggiunga che, in relazione alle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di domanda che lo stesso Istituto di Bagnara Calabria, analizzando i documenti e le dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha reputato che la sospensione condizionale della pena, non rientra tra le cause impeditive della professione di docente supplente.

8. Tanto è vero, che in sede di iscrizione la docente ha presentato alla dirigente una autocertificazione afferente alle condanne penali, in cui ha dichiarato, in data 17/03/2023 (cfr. **all.7**): *di non aver un provvedimento che non comporta l’esercizio di attività di docente”*.



9. La superiore dichiarazione, invero, era riferibile proprio al provvedimento di sospensione condizionale della pena, che le ha permesso fino ad oggi di esercitare correttamente la prestazione a tempo determinato di insegnante. Nessuna dichiarazione falsa e mendace, dunque è stata resa.

Appare evidente che gli atti di recesso sono stati resi in eccesso di potere per le seguenti ragioni di fatto e di diritto, mai scrupolosamente attenzionate dalla amministrazione procedente.

Si evidenzia, infine, che la docente Quattrone, odierna ricorrente, all'epoca dei fatti era in anno di prova. In tal senso, al termine dell'anno di formazione e prova, la stessa sarebbe entrata nei ruoli dello Stato a tempo indeterminato, atteso che l'59 del decreto 73 del 2021 aveva riconosciuto la possibilità di nominare in ruolo i docenti inseriti nelle graduatorie GPS. Da qui, ergo, un danno ed un pregiudizio irreparabile, atteso che per il prossimo anno scolastico, 2024/2025 il decreto milleproroghe ha abrogato l'articolo 59 sopra menzionato.

In tal senso, a causa del grave errore amministrativo, la docente avrà per sempre perso la possibilità di essere inserita come docente a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato per la classe di concorso di appartenenza, con conseguente lesione professionale e curriculare, non risarcibile per equivalente.

NEL MERITO

Fumus boni iuris

1.SULLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA. ERRATA LETTURA DELL'ARTICOLO 163 C.P – ECCESSO DI POTERE.

La PA scolastica ha determinato un recesso unilaterale illegittimo, nonostante la ricorrente avesse più volte evidenziato che la sua pena, al momento dell'iscrizione nelle graduatorie scolastiche di interesse, **fosse stata sospesa - cfr. all. 4.**

Che cosa significa "*Sospensione condizionale della pena*"? Si tratta, come contemplato nel suo articolo 163 c.p. **di una causa di estinzione del reato** consistente nella sospensione dell'esecuzione della pena per 5 anni (nel caso dei delitti) o 2 anni (per le contravvenzioni), cui consegue l'estinzione del reato solo se il soggetto non commette un nuovo reato della stessa indole.

Trattasi, ergo, di una causa estintiva del reato.



La docente ricorrente, allora, così come emerge chiaramente dal certificato del casellario giudiziale – **all. 5 – ai fini dell’insegnamento e della permanenza nelle graduatorie scolastiche di interesse, non possiede alcuna causa ostativa, e rientra perfettamente nella casistica di cui all’O.M. per le supplenze (cfr. all. 8).**

È opportuno citare per completezza della trattazione la recente giurisprudenza della Cassazione penale (Cass. Pen. n. 20068/2015; Cass. Pen. n. 19954/2016 e Cass. Pen. n. 6673/2016) secondo la Corte l’estinzione del reato opera “*ispo iure*”, *si potrebbe ritenere irrilevante la mancata dichiarazione di un precedente ancora risultante nel certificato del casellario giudiziario ma di fatto già estinto.*

In tal senso, alla luce del citato orientamento, appare evidente, come la ricorrente avrebbe potuto anche non indicare la circostanza afferente all’estinzione del reato.

Pur tuttavia, non dimentichiamo che la stessa con l’allegato 7 ha comunque indicato la presenza di una posizione che, comunque non era in conflitto con la prestazione di docente.

2. Quanto appena rilevato, del resto, deve anche essere letto alla luce dell’O.M. 112/2022, articolo 7, punti 4 e seguenti.

Infatti, così come contemplato nel citato articolo: *Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati.*

Orbene, la docente, attualmente non ha un carico pendente, essendo stata destinataria del provvedimento di sospensione condizionale della pena.

Il fatto che il reato oggi ancora permanga nel certificato dei carichi pendenti è fisiologico e tecnico. In quanto appunto la pena è sospesa. Decorso il termine, non avendo commesso ulteriori reati, pertanto, si procederà alla cancellazione anche dal certificato.



Ed è stato questo l'errore in cui è incorsa la PA scolastica. Poiché non ha compiutamente analizzato la documentazione esibita dalla ricorrente anche ai fini degli effetti della sentenza allegata al n. 4 della produzione afferente al presente processo.

Trascurando, anche, la dichiarazione resa dalla ricorrente nell'allegato 7.

2. SULL'ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA (ART. 7, COMMA 5, D.M. 640/2017).

SUL RITARDO AMMINISTRATIVO CIRCA L'OMESSA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO ENTRO I TERMINI LEGALI.

Fatte le superiori premesse,

ci addentriamo nel merito del caso proposto. Le segreterie scolastiche, prima ancora della stipula del contratto di lavoro, devono controllare le dichiarazioni rese dai candidati inseriti utilmente nelle graduatorie.

L'articolo 7, comma 4 lettera a e c) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola." applicabile al solo comparto docenti con contratto a tempo determinato, prevede che nell'istanza di partecipazione prodotta da ogni aspirante, lo stesso dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6, che rinvia alle condizioni ostative citate nel D.lgs n. 235/2012 e nella lettera c), le eventuali condanne penali riportate. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.

DM 374/2017 art. 3 comma 2 lettera d) <<Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui al' articolo 6;

b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli



eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; >>

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo deve essere TEMPESTIVO (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Analizziamo meglio l'iter condotto grave danno per la ricorrente:

1. In data 1° settembre 2023 è stato stipulato il contratto a tempo determinato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ricorrente (cfr. **all. 9**).
2. Per ben quattro mesi la docente Quattrone ha reso la prestazione in favore della PA scolastica.
3. In data 4 gennaio 2024 è stato emesso il provvedimento di avvio del procedimento di esclusione (cfr. **all. 2**).
4. Successivamente, ovvero in data 19 gennaio 2024 è stata disposta l'esclusione dalle GPS (cfr. **all. 3**).
5. **E in data 25 gennaio 2024 è stata disposta la risoluzione unilaterale del rapporto. Ben 5 mesi, in cui le legittime aspettative della ricorrente sono state irrimediabilmente lese!**
6. Una volta pubblicate le graduatorie definitive, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare **tempestivamente verifiche** e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7. del DM 640/17 e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00). La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
7. **4 mesi non sono un termine ragionevole, né tempestivo.**



Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A." Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali. Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo e le relative comunicazioni devono essere effettuato entro 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha attuato un comportamento illegittimo per violazione dei



principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli e le relative comunicazioni agli interessati andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

3.RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinato per il conferimento di una supplenza annuale. Il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dall'Amministrazione scolastica, come palesemente avvenuto nel caso in esame.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A." Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

4.RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.



Si chiede, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che parte ricorrente venga risarcita in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché la stessa venga reinserita inserita nella I Fascia (elenchi aggiuntivi G.P.S.) su posto di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e per le classi di concorso A011, A012, A013, A022 delle graduatorie provinciali (II Fascia) e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valevoli per il biennio 2022/24; per la classe di concorso di proprio interesse e, per l'effetto, assunta con decorrenza giuridica dal momento in cui è sorto il relativo diritto, sulla base della posizione in graduatoria e del punteggio alla stessa spettanti, con tutti i diritti conseguenti, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine, si chiede il ripristino della precedente posizione contrattuale. Ove tale assunzione non potesse avere luogo, si chiede a codesto Ill.mo Giudice di disporre la retrodatazione giuridica ed economica dell'assunzione in questione, con riconoscimento del punteggio che il docente ricorrente avrebbe avuto conseguito in assenza dei provvedimenti illegittimi e conseguente restituzione delle mensilità di stipendio non percepite.

5.SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC.

Il prossimo aggiornamento GPS è previsto per la fine del mese di aprile 2024 (CFR. ALL. 10). Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali. Quanto al requisito del “*periculum in mora*” il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla ricorrente.



Non solo. La docente, in anno di prova, a causa della condotta appena evidenziata, ha perso la possibilità, derivante dall'anno scolastico in corso, di essere immessa nei ruoli dello stato ex articolo 59 del Decreto n. 73/2021, valevole per il corrente anno scolastico, ma abrogato per il prossimo. Conseguentemente, la ricorrente ha perso, a causa della condotta amministrativa esplicitata in suo danno, la possibilità, certa, di essere immessa nei ruoli dello Stato a tempo indeterminato, con grave, danno professionale e curriculare, altrimenti non risarcibile per equivalente.

2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi; 3) i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria; 4) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

La ricorrente sarebbe tagliata fuori con grave danno curriculare e professionale **non risarcibile per equivalente.**

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia. Codesto On. Le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa" (ord. 15 febbraio 2021). Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che, come accennato, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira (cfr. **all. 13 e 14**).

Anche nel contemperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli



di servizio, grazie all'esito della fase cautelare, è certamente dalla stessa preferibile giacché, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto del ricorrente all'ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la *restitutio in integrum*.

L'esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente dopo il mese di settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

Per quanto esposto, parte ricorrente come ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale, in veste del Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, affinché, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia, fissata l'udienza di discussione della causa con decreto,

In via cautelare e urgente, ex articolo 700 del cpc:

- dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nella cancellazione della ricorrente QUATTRONE dalla I Fascia delle graduatorie provinciali di competenza (elenchi aggiuntivi G.P.S.) su posto di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e per le classi di concorso A011, A012, A013, A022 delle graduatorie provinciali di competenza (II Fascia) e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valevoli per il biennio 2022/24 e conseguente risoluzione contrattuale unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato prot. n. 12410 del 16.08.2023, con la quale è stata individuata la docente **QUATTRONE STEFANIA**, cod. fisc. **QTTSFN74P41H224E**, destinataria di un contratto a tempo determinato, ai sensi art. 4, comma 7, del D.M. 119/2023 e art. 5, comma 5, D.L. 44/2023, in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo "*F. Gonzaga*" di Guastalla, con cessazione fino al 31/08/2024.

– dichiarare il diritto della ricorrente QUATTRONE e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute resistenti al reinserimento della ricorrente nella I Fascia delle graduatorie provinciali di competenza (elenchi aggiuntivi G.P.S.) su posto di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e per le classi di concorso A011, A012, A013, A022 delle graduatorie provinciali (II Fascia) e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze



per il personale docente ed educativo, valevoli per il biennio 2022/24. dichiarare il diritto della ricorrente e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute resistenti.

- dichiarare il diritto della ricorrente QUATTRONE e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute resistenti al ripristino della posizione contrattuale a tempo determinato, precedentemente investita, ovvero prot. n. 12410 del 16.08.2023, con il quale è stata individuata la docente **QUATTRONE STEFANIA**, cod. fisc. **QTTSFN74P41H224E**, destinataria di un contratto a tempo determinato, ai sensi art. 4, comma 7, del D.M. 119/2023 e art. 5, comma 5, D.L. 44/2023, in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo “*F. Gonzaga*” di Guastalla, con cessazione fino al 31/08/2024.
- condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento in favore del ricorrente del riconoscimento del punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l'a.s. 2023/2024 e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 1° febbraio 2024 fino alla effettiva remissione.
- Riconoscere il diritto alla attribuzione, con efficacia retroattiva dall'anno scolastico 2023/2024, di contratti a tempo determinato, con collocazione nella fascia di appartenenza e relativa Classe di Concorso, al conseguente diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria. Conseguentemente dichiarare:
 - il diritto alla stipula di contratti di supplenza a tempo determinato con efficacia retroattiva all'anno scolastico 2023/2024 e seguenti, per la Classe di Concorso di appartenenza, con ricollocazione del docente nella cattedra che di diritto le spettava, secondo la posizione in graduatoria e secondo il punteggio maturato con declaratoria di riconoscimento del punteggio ad esso spettante per le annualità perse, pari a punti 12 per anno.
 - Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria anche in relazione ai turni di nomina successivi.
 - Dichiarare il diritto della ricorrente, una volta riattribuito il contratto a termine, alla assunzione ex articolo 59 del decreto 73 del 2021.
 - Nel merito:
 - Conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al reinserimento nella I Fascia delle graduatorie provinciali di competenza (elenchi aggiuntivi G.P.S.) su posto di sostegno scuola secondaria di primo grado (ADMM) e per le classi di concorso A011, A012, A013, A022 delle graduatorie provinciali (II Fascia) e di istituto di cui all'articolo



4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valevoli per il biennio 2022/24 e conseguente risoluzione contrattuale unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato prot. n. 12410 del 16.08.2023, con il quale è stata individuata la docente **QUATTRONE STEFANIA**, cod. fisc. **QTTSFN74P41H224E**, destinataria di un contratto a tempo determinato, ai sensi art. 4, comma 7, del D.M. 119/2023 e art. 5, comma 5, D.L. 44/2023, in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo "F. Gonzaga" di Guastalla, con cessazione fino al 31/08/2024.

- al risarcimento in forma specifica e alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di chances dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato, pari a 12 punti, e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti.

- Si fa istanza di rinvio alla fase di merito.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

- In via istruttoria la difesa chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. sia disposta l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla posizione giuridica, curriculare e professionale di parte ricorrente in possesso dell'Amministrazione nonché ogni altro atto e/o documento di cui Codesto On.le Giudice ritenga necessaria l'acquisizione ai fini del decidere.

1. IN VIA ISTRUTTORIA SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Convalida domanda.
2. Avvio procedimento esclusione.
3. Provvedimento esclusione GPS.
4. Sentenza sospensione condizionale.
5. Certificato casellario giudiziale.
6. Certificato carichi pendenti.
7. Dichiarazioni rese in sede di presentazione domanda.
8. O.M. supplenze n. 112/2022.
9. Contratto a tempo determinato fini al 31/08/2024.
10. Aggiornamento GPS aprile 2024.
11. Annullamento.



12. Graduatoria GPS di pertinenza della ricorrente.
13. Articolo 59.
14. Mancato rinnovo per Anno Scolastico 2024/2025 articolo 59.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria GPS di interesse, che verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale del MIM – Ministero Istruzione e Merito e sue amministrazioni periferiche, USR e ATP.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile con un contributo unificato pari a € 259,00. Il contributo non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 04.04.2024

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

